

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'Aquila

ORDINANZA N. 53 DEL 23-10-2020

**Oggetto: SEQUESTRO ANIMALI VAGANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE**

Considerato che nel Comune di Cappadocia è frequente il fenomeno degli animali, nello specifico bovini ed equini, che incustoditi vagano per le strade in prossimità di abitazioni e nelle proprietà private creando grave pericolo per la circolazione stradale e notevoli danni agli orti e giardini;

Considerato la difficoltà da parte della Forza Pubblica di controllare il fenomeno attraverso gli strumenti legali attualmente a disposizione, anche in considerazione del fatto che il bestiame è di difficile identificazione che non permettere di risalire, nella maggior parte dei casi, al legittimo proprietario;

Dato atto che l'Amministrazione intende attivare ogni azione possibile nell'ambito della sua competenza per contrastare il fenomeno degli animali vaganti, al fine di garantire l'incolumità dei cittadini e la salvaguardia dei loro beni;

Ritenuto provvedere in merito per motivi di sicurezza pubblica e igiene urbana;

Visto il Testo Unico 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n. 320/54;

Visto il D. L.vo n. 285 del 30/04/1992, recante il Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari e allevatori di bestiame di provvedere alla loro adeguata custodia al fine di evitare di incorrere nel sequestro degli stessi e alle relative sanzioni. L'infrazione alla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di € 200,00 a capo di bestiame.

Dispone che le Forze di Polizia effettuino il sequestro amministrativo, avvalendosi anche di altri soggetti competenti, dei capi rinvenuti vaganti nel territorio comunale e la conduzione immediata degli stessi in luogo idoneo. I capi di bestiame sequestrati saranno opportunamente custoditi e accuditi da un operatore specializzato che dovrà garantire il benessere degli animali sequestrati.

Il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Ten. Paolo Ronci, responsabile dell'Ufficio Polizia Locale del Comune di Cappadocia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

*Il Sindaco
Lorenzo Lorenzin*